

TAR LAZIO

Roma

Ricorso n. 11104/R.G. TAR Sez. III bis udienza pubblica 24 gennaio 2008, ore 12

I sig. Fioresta Pantaleone P., Cona Teresa, Mancusi Tommaso, Orsini Anna Maria, Passafaro Francesco, Niceforo Pietro, Chieffalo Fatima, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Fioresta -RICORRONO- avverso il decreto del Dirigente della Regione Calabria n. 12437 del 29 luglio 2004, Dipartimento Sanità, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 19 agosto 2004, supplemento straordinario n. 2 al n. 15 del 16 agosto 2004, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria definitiva unica regionale dei medici aspiranti al convenzionamento per la medicina generale di base valevole per l'anno 2004, in attuazione del disposto degli artt. 2 e 3 del DPR. n. 270/2000, avverso i quali pure si ricorre, unitamente alla norma finale 5 comma 1 del citato DPR; nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso- F A T T O - I ricorrenti, tutti medici abilitati all'esercizio della professione in data anteriore al 31.12.1994, hanno presentato domanda e sono stati inseriti nella impugnata graduatoria unica regionale di medicina generale in varie posizioni. Essi appartengono alla categoria dei medici di medicina generale in possesso di titolo equipollente all'attestato di formazione di cui all'art. 1, comma 2, e 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e corrispondenti norme del D.L.vo n. 368/99, essendosi abilitati all'esercizio professionale prima del 31.12.1994 (conf. D.M. 15.12.1994). La graduatoria regionale è stata stilata secondo i criteri previsti dagli articoli 2 e 3 del DPR 270/2000, e ha distinto i medici in possesso dell'attestato di formazione, individuati nella graduatoria con un asterisco, e quelli (come i ricorrenti) in possesso di "titolo equipollente": ai primi è stato riconosciuto, per il solo

possesso dell'attestato, un punteggio di punti 7,20 (art. 3 punto I lett.f) ed inoltre è loro riservata (e per questo nella graduatoria sono indicati con l'asterisco, avendo diritto a riserva) una percentuale variante tra l'80% ed il 60% per l'assegnazione a tempo indeterminato degli incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale (art. 3 punto II n. 6).L'attribuzione ai medici in possesso dell'attestato di formazione di un così elevato punteggio e la ripartizione percentuale dei posti da assegnare, indicati nell'art. 3 del DPR 270/2000, violano i diritti quesiti dei ricorrenti e sono in contrasto con la normativa comunitaria e quella di recepimento in Italia, cosicché la relativa norma, avente natura regolamentare, va annullata o comunque disapplicata, con conseguente illegittimità del decreto qui impugnato.Il DPR impugnato, nella parte in cui stabilisce l'attribuzione di punti 7,20 ai medici in possesso dell'attestato di formazione nonché i criteri di ripartizione già specificati, appare illegittimo per quanto si va ad esporre e per i seguenti-M O T I V I- Illegittimità Del D.P.R. N. 270/2000 ART.3 e della norma finale 5 comma 1 perchè in contrasto con le norme comunitarie in materia e con l'art.8 Lett. H del D.L.VO 30.12.1992 N. 502 e successive modificazioni ,nonchè con l'art. 30 del D.L.VO 17.8.1999 N. 368, con derivata illegittimità dell'impugnato decreto dirigenziale regionale e della graduatoria definitiva. La Direttiva CEE 15.9.1986 n. 457, recepita nell'ordinamento con il D.L.vo 8.8.91 n.256, impone ad ogni Stato membro di salvaguardare i diritti acquisiti, precisando che si hanno per acquisiti quei diritti all'esercizio della professione di medico di medicina generale in atto,secondo i singoli ordinamenti interni, alla data del 31.12.1994.A questa disposizione lo Stato Italiano ha dato attuazione con varie norme successive ed in particolare con il D.M. 15.12.1994. Il D.L.vo

30.12.1992 n. 502 all'art. 8 ha fissato i criteri ai quali devono conformarsi gli accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale per mantenersi nell'ambito della legittimità, cioè " *disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale ... in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato di cui all'art. 2 del decreto legislativo 8.8.1991 n.256, o titolo equipollente ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto, prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzii i medici forniti dall'attestato, al fine di riservare loro una percentuale predeterminata di posti in sede di copertura di zone carenti*". Ulteriore conferma della necessità di salvaguardare i diritti acquisiti emerge dall'art. 30 del D.L.vo 17.8.1999 n. 368. Nel precedente accordo collettivo, reso esecutivo con il DPR 484/96, si prevedeva l'attribuzione di 12 punti ai medici in possesso dell'attestato di formazione ed una ripartizione delle zone carenti disponibili nella seguente misura variabile "dal 60 all'80 % per i medici in possesso di titolo equipollente e dal 20 al 40% per i medici in possesso dell'attestato di formazione". La disciplina è stata dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 1407 del 15.3.2000, ritenuta perfettamente legittima ed idonea per consentire al sistema di funzionare, permettendo l'accesso anche ai medici muniti di titolo equipollente, pur in presenza di un elevato punteggio a favore dei medici in possesso dell'attestato di formazione. Con il DPR 270/2002 è stato ridotto il punteggio da 12 a 7,50 punti ma le percentuali sopra indicate sono state completamente capovolte, cosicché oggi si versa in una situazione tale che impedisce ai medici in possesso di titolo equipollente di accedere alle convenzioni di medicina generale e vengono violati i loro diritti acquisiti. Il Consiglio di Stato nella Sezione Consultiva per gli atti normativi in sede di

parere sullo schema del DPR 270/2002 (parere n. 101/2000 del 16.5.2002) ha ritenuto eccessivo il punteggio di 7,20 previsto per i medici in possesso di attestato di formazione perché impedisce ai medici in possesso di titolo equipollente di esercitare il diritto acquisito. In conclusione, le disposizioni del DPR 270/00 richiamate e quindi la graduatoria regionale stilata sulla scorta delle predette norme sono in contrasto con il principio espresso dalle direttive comunitarie, recepite nell'ordinamento interno, che salvaguarda i diritti acquisiti dei medici abilitati all'esercizio della professione entro il 31.12.1994 e non trovano alcuna giustificazione logica. Tanto premesso, i dottori Fioresta Pantaleone P., Cona Teresa, Mancusi Tommaso, Orsini Anna Maria, Passafaro Francesco, Niceforo Pietro e Chiefalo Fatima, ut supra, CHIEDONO che l'On.le T.A.R. del Lazio voglia così provvedere: 1) Dichiarare illegittime e conseguentemente annullare le norme regolamentari censurate, o comunque disapplicarle, e pertanto annullare la graduatoria unica regionale impugnata, con ogni consequenziale provvedimento; 2) Condannare i convenuti al pagamento di spese e competenze del giudizio. Catanzaro, 4.11.2004. F.to Avv. Raffaele Fioresta). Il presente ricorso viene notificato per pubblici proclami ai sensi degli artt. 14, 15, e 16 del r.d. 17.8.1907 n. 642 a tutti i medici controinteressati iscritti nella graduatoria regionale impugnata, giusta ordinanza del TAR Lazio del 6.11.2007. F.to Avv. Raffaele Fioresta.